

● SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Tari: agriturismi e alberghi paghino tributi diversi

È stato stabilito che ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti i Comuni non devono più equiparare le due attività. Gli agriturismi hanno diritto a un'applicazione dell'imposta congrua

di **Daniele Hoffer**

La luc, Imposta unica comunale, si compone di tre differenti imposte, racchiuse sotto un unico nome, ovvero l'Imu, la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani che ora si chiama Tari (in precedenza Tares, ovvero Tarsu).

Per la Tari la richiesta di pagamento, con modello e relativo conteggio, viene inviata direttamente dal Comune, tuttavia può essere pagata con modello F24 e quindi compensata con eventuali crediti d'imposta.

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta locale, dovuta per il servizio di raccolta effettuato dal Comune, che con apposito regolamento ne dispone la riscossione, sulla base delle direttive della normativa nazionale. Essa riguarda dunque solo i rifiuti urbani, cioè quelli domestici e quelli speciali non pericolosi a essi assimilati.

È soggetto al pagamento dell'imposta chiunque occupi un'area o un immobile a qualsiasi titolo, o coloro che possiedono, occupano o detengono locali, e anche aree scoperte, suscettibili a produrre rifiuti urbani. Non sono soggette le attività che producono rifiuti speciali, quali ad esempio quelli derivanti dall'attività agricola, al cui smaltimento deve provvedere il titolare.

La legge consente ai Comuni di stabilire anche specifiche riduzioni dell'imposta, ad esempio per le abitazioni destinate a un uso limitato o discontinuo, quale ad esempio l'uso

stagionale. Anche quest'ultimo caso è frequente nelle campagne, dove spesso gli agricoltori hanno abitazioni a disposizione che utilizzano solo stagionalmente o in occasione dei periodi delle lavorazioni.

Viene inoltre consentito alle autorità locali di disporre particolari sgravi della tassa rifiuti a favore degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. Il Comune determina l'imposta dovuta in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti nell'arco dell'anno, ovvero in base alla superficie, nonché all'utilizzo dell'immobile e alle attività svolte.

Agriturismi penalizzati

Per il calcolo della Tari non è previsto nulla per gli agriturismi, quasi sempre ricompresi nella categoria di alberghi e ristoranti, pur avendo inferiori potenzialità produttive di rifiuti, con la conseguenza, se i Comuni non prevedono riduzioni nei propri regolamenti, di dover versare cifre esorbitanti e sproporzionate. Va infatti considerato che l'agriturismo è un'attività stagionale e con un numero di posti limitato in base alle potenzialità aziendali. Inoltre, l'attività agrituristica deve essere svolta utilizzando fabbricati già presenti nei fondi agricoli e prodotti aziendali sulla base di quanto previsto dalle varie normative regionali.

La legge n. 96/2006 definisce attività agrituristica quella di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in connessione con le attività

di coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Una novità importante

Recentemente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1162 del 19 febbraio scorso, su ricorso promosso da **Agriturist**, l'associazione degli agriturismi collegata a **Confagricoltura**, per conto di alcune aziende che hanno impugnato presso il Tribunale amministrativo i regolamenti in materia di tassa rifiuti dei rispettivi Comuni, **ha riconosciuto la peculiarità dell'attività agrituristica al fine del calcolo dell'imposta, evidenziando che essa non può essere paragonata all'attività alberghiera.**

L'agriturismo, ai fini dell'applicazione della Tari, non può quindi essere assimilato a un albergo. L'assimilazione implicherebbe, infatti, una equivalenza di condizione soggettiva. Inoltre, rispetto all'attività commerciale (alberghiera) sono differenti finalità e regime. L'agriturismo infatti, avendo anche un differente inquadramento previsto dalle norme amministrative e fiscali, rappresenta un'attività che non può essere assimilata a una commerciale. Di conseguenza, essendo quella agrituristica attività agricola connessa, considerandola commerciale non verrebbe rispettato il principio di capacità contributiva che deve essere seguito nell'applicazione delle imposte.

Nella sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo, si evidenziava anche che l'attività agrituristica deve essere connessa all'attività agricola prevalente e che i locali adibiti ad agriturismo sono considerati fabbricati rurali, con l'obbligo di utilizzare in parte i prodotti propri. Ne deriva che, anche se i rifiuti non provengono da un'utenza domestica, e non possano comunque nemmeno rientrare tra quelli prodotti dall'attività agricola, essendo rifiuti urbani soggetti alla Tari, non significa però che possano essere qualificati come provenienti da attività commerciale, dato che sono - argomenta la sentenza - di altro ordine e natura. Ogni situazione deve essere quindi oggettivamente trattata per l'applicazione del tributo, seguendo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.

A seguito della sentenza, i Comuni dovranno ora tenerne conto nei propri regolamenti che disciplinano l'applicazione dell'imposta. ●